

Avv. Michele Romaniello
patrocinante dinanzi alle magistrature superiori
Viale Olimpico n. 182 - Aversa
Via Rossini 12 - Trentola Ducenta
Via Ennio Quirino Visconti n. 8 - Roma
Tel e Fax n. 081 344 07 94
email: mromaniello@libero.it
pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- ROMA -**

Ricorre il sig. Gennaro FUSCO (*c.f.* FSCGNR83L28A512P) nato il 28.07.1983 ad Aversa (CE) rappresentato e difeso giusta procura in calce dagli avv.ti Vincenzo Franzese (*c.f.* FRNVCN73A05B963C) e Michele Romaniello (*c.f.* RMNMMHL73E12 I234K) con i quali elettivamente domicilia in Viale Olimpico n. 182, Aversa (CE) e con i quali, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, altresì indica i seguenti recapiti fax n. 0813440794, *p.e.c.*: michele.romaniello@avvocatismcv.it;

-ricorrente-

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*c.f.* 80185250588) (già Ministero dell'Istruzione), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica (*c.f.* 80188230587), Commissione interministeriale RIPAM - Formez P.A. (*c.f.* 80048080636) in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, *p.e.c.* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti -

e nei confronti di

- Giuseppe NERI (*c.f.* NREGPP64D14H224Z) domiciliato in Via Paolo Pellicano 3 Reggio Calabria 89128;
- Vittoria IZZO (*c.f.* ZZIVTR82D42F839W) domiciliata in Via Napoli 293 Mugnano di Napoli 80018;

- controinteressati -

**per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia**

1) del provvedimento, ignoti data e numero, di approvazione della graduatoria e la graduatoria finale di merito dei candidati pubblicate in data 04.10.2022 sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto dipartimentale n. 61 del

22 luglio 2021 del Ministero dell'Istruzione, elaborata al termine della prova scritta del Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione, bandito con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 27 luglio 2021 e successivo decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 31 del 19 aprile 2022, di modifica e di riapertura dei termini, per il codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile), nella parte in cui è contenuto il nominativo del ricorrente alla posizione n. 2424 con l'attribuzione dell'errato punteggio di 21 e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati e dei successivi scorrimenti di graduatoria;

2) dell'esito della prova digitale del ricorrente in relazione al predetto concorso, per come pubblicata sull'area personale della piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero, della valutazione errata di punti 21,000 e corrispondente posizione in graduatoria attribuita al ricorrente nonché del provvedimento, ignoti data e numero, di attribuzione del punteggio del ricorrente dal concorso *de quo*;

3) delle determinazioni, ignoti data e numero, del Ministero-Commissione esaminatrice del predetto concorso di considerare "meno efficace" la risposta fornita dal ricorrente al quesito n.34 somministrato in sede di concorso ed errata;

4) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di formulazione, di approvazione e di produzione dei quesiti di cui si compone la prova, e della determinazione attinente ai criteri di valutazione della prova, sebbene, allo stato, non conosciuti e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c) ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d)

per l'accertamento del diritto del ricorrente che ha fornito risposta corretta, al quesito n. 34, ovvero che ha individuato la risposta corretta "più efficace" ai sensi di legge, all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75), previa eliminazione di eventuale penalità;

6) per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti aggiuntivi rispetto ai 21,000 già conseguiti all'esito della prova scritta nonché per la corretta valutazione della risposta al quesito n. 34 ed il riconoscimento del diritto ad essere collocato nella posizione corrispondente al punteggio corretto tra i vincitori nella graduatoria finale di merito e per la conseguente declaratoria di illegittimità del *modus operandi* dell'amministrazione in relazione all'ambigua e palesemente errata valutazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione dei punti in relazione ad esso;

7) in via subordinata, per la riedizione del concorso e in ogni caso con l'ordine nei confronti delle amministrazioni resistenti di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente, in possesso dei requisiti di legge, partecipava al concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione, bandito con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 27 luglio 2021 e successivo decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 31 del 19 aprile 2022, di modifica e di riapertura dei termini, per il codice di concorso 01 ovvero per il profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile.

La prova scritta consisteva nella somministrazione e risoluzione di un test composto da n. 40 quesiti a risposta multipla da svolgersi in 60 minuti, ciascuno seguito da tre

risposte delle quali solo una era esatta di cui : a) 32 quesiti specifici volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti in ordine a ciascun codice di concorso e aventi ad oggetto per il profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, le materie di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti, diritto dell'Unione europea, elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti, elementi di diritto processuale civile e del lavoro, contabilità pubblica, organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni, elementi di organizzazione del Ministero dell'Istruzione e delle Istituzioni scolastiche nonché la conoscenza della lingua inglese ad un livello di competenze pari al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, e delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione ed a ciascuna risposta erano previsti punti 0,75 per ogni risposta corretta, 0 per le domande senza risposta e -0,25 per ogni risposta errata; b) ulteriori n. 8 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo, tali quesiti situazionali descrivevano situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intendeva valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritenessero più adeguata ed a ciascuna risposta era attribuito, in funzione del livello di efficacia, la seguente valutazione: per la risposta più efficace punti 0,75, per la risposta neutra, punti 0,375 e per la risposta meno efficace punti 0.

Il punteggio minimo da conseguire per superare la prova era di 21/30.

Il ricorrente in data 13.07.2022 partecipava alla prova scritta, conseguiva punti 21.00 e veniva collocato nella graduatoria finale di merito alla corrispondente posizione n. 2424.

Scrutinando la prova e le correzioni apposte si rendeva conto che per il quesito situazionale n.34 la sua risposta n.1 (corretta) veniva valutata dall'amministrazione resistente come neutra e gli veniva attribuito il punteggio di 0,375 anziché il punteggio di 0,75 che correttamente gli avrebbe dovuto attribuire. Con l'attribuzione a detto quesito del punteggio di 0,75 il ricorrente avrebbe conseguito alla prova scritta il punteggio di 21,375 e non 21 e si sarebbe collocato in posizione n. 2058 o diversa, comunque migliore in graduatoria e non nella posizione n. 2424 oggi occupata.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno pertanto previa sospensione annullati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 12 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ- ILLOGICITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GIUSTO PROCEDIMENTO- INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Le censure oggetto del presente gravame riguardano il quesito n. 34, c.d. situazionale ovvero un quesito relativo “*a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo*”, per il quale la *lex specialis* di concorso prevedeva che per ciascuna risposta veniva attribuito punti 0,75 per la risposta più efficace, punti 0,375 per la risposta neutra e punti 0 per la risposta meno efficace.

Il quesito n. 34 era così formulato: “*Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi. 1) Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata; 2) Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile; 3) Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi*”.

Il ricorrente indicava la risposta n. 1 ritenuta più efficace. Al contrario l'amministrazione resistente valutava "più efficace" la risposta n. 3 ed attribuiva al ricorrente, per detto quesito, punti 0,375.

Orbene il quesito pone il candidato dinanzi ad un dilemma etico/comportamentale, ossia come un funzionario responsabile di una posizione organizzativa debba comportarsi dinanzi ad un invito proveniente da un collaboratore, ritenuto inopportuno poiché non esteso agli altri dipendenti facenti parte dell'ufficio.

Non vi è chi non veda come seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dal ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.

A maggior ragione tale corso d'azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone: *"Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa."*

Detta disposizione specifica che gli atteggiamenti nei confronti dei collaboratori dovranno essere "leali e trasparenti". Rifiutare con una scusa un invito senza fornire una spiegazione non può essere ritenuto un comportamento di tal fatta. Di contro la prima opzione che, tra l'altro, non prevede l'accettazione dell'invito, è *ictu oculi* quella preferibile poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto, costruttivo volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.

Del resto la stessa amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo "proattivo" rispetto ad un comportamento di tipo "conservativo", non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente.

È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo atteso che parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato.

A conferma di quanto precede milita l'orientamento già espresso da codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, Roma con sentenza n. 11793 del 12.09.2022 resa per lo stesso concorso che ci occupa e per il medesimo quesito su indicato con la quale ha ritenuto ***più efficace*** la risposta n.1 *in quanto **risolve tutte le criticità** presentate o prevedibili...l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “proattivo” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze/conflicti di tipo relazionale con i soggetti interessati”.*

Con detta sentenza è stato chiarito che risulta *meno efficace* la risposta n. 3 in quanto *l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “Adattivo” rispetto alla situazione presentata e cioè volto gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflicti di tipo relazionale con i soggetti interessati. **Si ritiene meno efficace** in quanto **risolve solo in parte le criticità presentate**, mentre è stata ritenuta neutra la risposta numero 2 in quanto l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “conservativo” rispetto alla situazione presentata e cioè volto a “Neutralizzare” eventuali problematiche, con assenza di interventi.”*

Ne discende con evidenza il vizio di violazione di legge e bando di concorso, eccesso di potere per sviamento, insussistenza di presupposti, illogicità manifesta, violazione dei principi di trasparenza, correttezza e certezza dei provvedimenti impugnati.

Alla luce di ciò se l'amministrazione avesse correttamente attribuito il punteggio di 0,75 anziché 0,375 per il quesito n. 34, il ricorrente avrebbe conseguito alla prova scritta il punteggio di 21,375 anziché 21,000 e si sarebbe certamente collocato in posizione n. 2058 o diversa, comunque migliore in graduatoria e non nella posizione n. 2424 oggi occupata, con più opportunità di stipulare un contratto di lavoro.

Del che è evidente l'illegittimità degli atti impugnati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal necessario *fumus*. Il danno grave e irreparabile è in *re ipsa* atteso che in forza di un provvedimento palesemente illegittimo il ricorrente perderebbe la possibilità di entrare nel già difficile mondo del lavoro.

Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, Roma, in vicenda identica, riguardante il medesimo concorso ed il medesimo quesito che ci occupa (*cf.* T.A.R. Lazio, Roma Sez. IV, Sentenza n. 11793/2022) con sentenza resa in forma semplificata ha disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Si chiede che analogamente sin dalla sede cautelare venga ordinata la correzione del punteggio del ricorrente e il riconoscimento di punti 21,375 in luogo dei 21,000 già riconosciuti e che il ricorrente venga collocato nella corrispondente posizione nella graduatoria finale di merito come indicato in narrativa ovvero annullato il quesito con rimodulazione della soglia di sufficienza per tutti i candidati.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso che precede investe la posizione di più candidati già inseriti tra i vincitori del concorso sopra detto nei confronti dei quali la notificazione individuale, sia per il numero dei destinatari sia anche per l'assenza di generalità e domicili degli stessi, sarebbe difficilmente realizzabile. Pertanto si chiede di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria finale di merito che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente

giudizio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami con pubblicazione sul sito Web del Ministero dell'Istruzione ovvero altra modalità ritenuta più opportuna.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione cautelare e l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Valore: indeterminabile

Contributo unificato: esente ai sensi dell'art.9 del dpr 115/2002

Avv. Vincenzo Franzese

Avv. Michele Romaniello